



07202/17

cy

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -
- Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

Oggetto

IRES IVA IRAP
ACCERTAMENTO

Ud. 10/01/2017 - CC

Acc. 7202

R.G.N. 23048/2015

Rep.

*CU + CI
F. 17.*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23048-2015 proposto da:

(omissis) SRI, C.F. (omissis) ,in persona del socio e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato, (omissis) , giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (omissis)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

cy

7.17

avverso la sentenza n. 505/24/2015, emessa il 10/12/2014 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO,
depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che parte ricorrente, a seguito della notifica del decreto di
fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, con la relativa proposta
del relatore, ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 505/24/15, depositata l'11
febbraio 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto da *(omissis)*

(omissis) S.r.l., (di seguito società) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Direzione provinciale di Palermo, avverso la decisione della CTP di
Palermo, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla
società avverso avviso di accertamento col quale l'Ufficio aveva ripreso
a tassazione ai fini Ires, Iva ed Irap, la quota di costi di pubblicità
ritenuti non inerenti per l'anno 2007.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 90,
comma 8, della legge n. 289/2002, in relazione all'art. 360, 1° comma,
n.3 c.p.c., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata
avrebbe ritenuto non applicabile la presunzione assoluta prevista dalla

citata norma in termini di qualificazione, nel limite di 200.000,00 euro, come spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante del corrispettivo in denaro in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, in ragione del fatto che le società sportive beneficiarie delle sponsorizzazioni effettuate dalla società contribuente non erano risultate riconosciute dalle rispettive federazioni sportive, come, secondo la CTR, stabilito espressamente dalla citata legge.

Con il secondo motivo la ricorrente, in subordine, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quanto alla ritenuta non inerenza dei relativi costi, atteso che a mezzo della produzione in atti del bilancio 2007, la società aveva dimostrato di svolgere anche attività di vendita diretta e non solo d'intermediazione, e che ai fini della deducibilità la normativa del TUIR citata prescinde da un giudizio di congruità delle spese in relazione al reddito prodotto, dovendo le stesse rapportarsi al volume complessivo di affari.

Il primo motivo è infondato, anche se va corretta in diritto la relativa motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma c.p.c., essendo conforme a diritto il dispositivo della pronuncia in questa sede impugnata.

Invero non rileva, ai fini dell'esclusione della presunzione di cui al menzionato art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, l'iscrizione o meno alle rispettive federazioni delle società beneficiarie del corrispettivo in denaro erogato con le sponsorizzazioni, ma, per quanto qui interessa, la destinazione del contributo ad associazioni sportive o società che, secondo la citata norma, possano essere qualificate come "*dilettantistiche*".

E proprio in relazione a ciò è diretta la contestazione dell'Ufficio, nell'avviso di accertamento impugnato, quanto al disconoscimento della deducibilità delle spese, della mancata iscrizione al Registro del CONI delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche, di entrambe le società beneficiarie dei contributi erogati per l'anno 2007 dalla contribuente.

Ora, se è vero che l'iscrizione presso detto registro è divenuta obbligatoria successivamente all'anno d'imposta cui si riferisce l'accertamento per le a.s.d. (associazioni sportive dilettantistiche) che vogliono essere riconosciute come tali ai fini fiscali, è altrettanto vero che il suddetto registro, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, lett. c) e d) del d. lgs. n. 242/1999 sul riordino del CONI, risulta istituito sin dal 2005.

A ciò consegue che la mancata iscrizione nel suddetto registro comporta il difetto di prova in capo alle beneficiarie dello *status* di società o associazione sportiva dilettantistica e quindi il difetto di prova in ordine ad uno dei requisiti in relazione ai quali il citato art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 consente, in via di presunzione legale assoluta, di ritenere applicabile ai contributi erogati, entro il limite sopra indicato, in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, la qualificazione di spese di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Ugualmente è manifestamente infondato il secondo motivo.

Una volta esclusa la presunzione invocata dalla contribuente nel primo motivo alla stregua delle anzidette ragioni, la sentenza impugnata ha fatto applicazione corretta applicazione in materia dei principi espressi da questa Corte secondo cui, ai fini della deducibilità dei costi come spese di pubblicità, è onere del contribuente provare il requisito

dell'inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi rispetto ai ricavi ed all'oggetto sociale, ma soprattutto nella prova che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale per l'impresa erogante (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 16 settembre 2016, n. 18204; Cass. sez. 5, 23 marzo 2016, n. 5720; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27842; Cass. sez. 5, 27 aprile 2012, n. 6548), ritenendo non provati i suddetti requisiti alla stregua della sola produzione del bilancio della contribuente relativo all'annualità in oggetto.

La proposta del relatore, in virtù delle considerazioni sopra espresse, trova pertanto piena condivisione da parte del collegio, osservandosi ulteriormente che il contenuto della memoria depositata in atti non coglie il punto saliente della controversia in esame, atteso che, diversamente da quanto ivi dedotto, alla stregua di quanto sopra osservato, non è esatta la premessa in fatto dell'argomentazione della ricorrente, secondo cui dallo stesso avviso di accertamento si ricaverebbe la natura delle due associazioni beneficiarie dei contributi di sponsorizzazione come associazioni sportive dilettantistiche, non risultandone, in assenza dell'iscrizione nell'apposto registro del CONI, *aliunde* provata detta natura, solo in presenza della quale parte ricorrente avrebbe potuto legittimamente invocare la presunzione assoluta di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, previa correzione in diritto dell'impugnata sentenza, e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2017

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo



Depositata in Cancelleria

Oggi, 21 MAR. 2017



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordani



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordani

